



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

STATUTO

TITOLO I REGOLAMENTO DEL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA *Disposizioni generali*

Art. 1 *Denominazione*

- 1) Il Palazzo Ducale di Mantova è museo di interesse nazionale istituito dall'art. 35 comma 2 del DPCM 29 agosto 2014 n. 171, è denominato "Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova", di seguito indicato come Museo, possiede autonomia speciale ai sensi dell'art. 8 del DM 23/12/2014. Il Museo è altresì Istituto e Luogo della Cultura ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004.
- 2) Con verbale del 29/02/2016 tutto il complesso demaniale, le risorse strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario, nonché il patrimonio della ex Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle province di Mantova, Brescia e Cremona riguardanti il complesso architettonico con tutte le sue collezioni sono trasferiti al Museo, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Soprintendenza BSAE di Mantova, attinenti al Palazzo Ducale.
- 3) La dotazione del personale del Museo è prevista dal MiBACT in modo tale da garantire la piena efficienza, efficacia, economicità nella gestione del museo e degli uffici.
- 4) La sede legale del Museo è in Piazza Paccagnini, 3 in Mantova (MN).

Art. 2 *Missione*

- 1) Il Museo, per l'ampia e variegata storia del suo sviluppo architettonico e delle sue collezioni, nonché per gli eventi culturali di rilevanza europea che vi si svolgono costantemente, è una testimonianza eccezionale della storia del territorio di Mantova, della nascita e diffusione del Rinascimento italiano e della storia dell'arte europea tra Medioevo e Barocco. Grazie alla sua specificità di palazzo monumentale divenuto museo statale e di testimonianza della complessa storia dei Gonzaga e del loro collezionismo, il Museo rappresenta uno dei beni culturali caratterizzanti il sito "Mantova e Sabbioneta", inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Il Museo intende sempre più qualificarsi come luogo di eccellenza del patrimonio culturale italiano e internazionale, con un'attenzione anche alla contemporaneità, capace di accogliere nuovi pubblici e di contribuire al costante aggiornamento della museologia.

Art. 3
Compiti istituzionali

- 1) Il Museo è, secondo gli standard internazionali di ICOM, “un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto, le espone per fini di studio, educazione e diletto”.
- 2) Il Museo ha il compito di acquisire, conservare e valorizzare i monumenti storico-artistici che gestisce e le proprie collezioni, sia gestite direttamente, sia depositate presso altri enti, al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale, naturale e scientifico, di promuovere l'educazione, di sviluppare lo studio e la ricerca, con risorse interne e in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, nonché di diffondere i risultati della propria attività nella comunità scientifica e nel grande pubblico.
- 3) Il Museo ispira la propria azione ai principi fondamentali di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico: eticità, trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità e rendicontazione. Il Museo partecipa ad iniziative di promozione culturale organizzate su scala locale, nazionale e internazionale al fine di permettere la più ampia fruizione del patrimonio.
- 4) A tal fine il Museo può stipulare accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, atti, contratti con soggetti sia pubblici che privati a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; può partecipare a Istituti, Istituzioni, Enti culturali e soggetti no profit e anche costituirne di nuovi, previa acquisizione della necessaria autorizzazione da parte del Ministero. L'attività gestionale si svolge in autonomia contabile, finanziaria, tecnico-scientifica nel rispetto della normativa vigente.
- 5) Per realizzare la sua missione, il Museo persegue in particolare:
 - a) la migliore fruizione da parte del pubblico del museo delle attività museali e dei beni culturali acquisiti o conferiti a qualsiasi titolo, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione;
 - b) la promozione di attività didattiche ed educative rivolte alle famiglie, alle scuole e alla comunità in una prospettiva di educazione permanente e ricorrente;
 - c) il raggiungimento di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti;
 - d) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del museo e dei propri beni con quelle riguardanti i beni conferiti a qualsiasi titolo da altri enti e istituzioni pubbliche e private, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
 - e) la produzione e la diffusione di conoscenza, attraverso mostre, eventi culturali, convegni, prestito di beni culturali e strumentali, studi, ricerche, pubblicazioni, attività divulgative e di comunicazione, in collaborazione con enti e istituzioni, nazionali e internazionali.
- 6) Il Museo per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali svolge le seguenti attività:
 - a) conservazione, catalogazione, restauro, manutenzione, comunicazione e valorizzazione dei beni e degli edifici, nonché acquisizione di beni per arricchire le collezioni - previa acquisizione dell'autorizzazione della Direzione Generale Musei -, garantendo la sicurezza degli immobili, degli allestimenti e dei beni mobili in consegna;
 - b) progettazione e organizzazione del sistema di offerta del Museo rivolta ai suoi diversi pubblici, con il coinvolgimento degli altri soggetti presenti nel territorio e la realizzazione di percorsi e di itinerari di visita, anche specializzando l'uso di alcuni spazi;
 - c) definizione degli orari di apertura del Museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171;

- d) sviluppo dei servizi per il pubblico, direttamente o indirettamente attraverso concessioni, verificando il livello di qualità ottenuto e le condizioni di sostenibilità;
- e) organizzazione e promozione di mostre, esposizioni, eventi culturali, convegni, anche attraverso il prestito di beni delle collezioni in Italia e all'estero, in coordinamento con la Direzione Generale Musei ai sensi dell'art. 20, c. 2/b del DPCM 171/2014 e della Circ. n. 41/2016 della Direzione Generale Musei;
- f) promozione e autorizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni dei materiali esposti o conservati presso il Museo, svolti sia direttamente sia in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani e stranieri;
- g) definizione e realizzazione di strategie di valorizzazione digitale del patrimonio gestito, in stretto contatto con gli uffici centrali del Ministero;
- h) gestione delle risorse umane assegnate dal Ministero al Museo;
- i) gestione delle risorse finanziarie e strumentali e reperimento di ulteriori risorse necessarie a garantire l'economicità del museo;
- j) programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dal Museo;
- k) tutela, in ogni forma di comunicazione compresa quella realizzata con le nuove tecnologie, dei diritti sul proprio nome e marchio, nonché sulle immagini dei propri beni, anche attraverso strategie di brand identity;
- l) tutela dei diritti collegati alle attività educative rivolte al pubblico che hanno per oggetto l'architettura, la storia, le collezioni del Museo, con esclusività di divulgazione salvo accordi specifici;
- m) cooperazione con enti e istituti al fine della migliore gestione dell'offerta culturale e delle risorse a disposizione, nonché della migliore valorizzazione e promozione del territorio;
- n) promozione di elargizioni liberali da parte di privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con istituti e luoghi della cultura ed enti locali, nonché promozione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, anche attraverso modalità di finanziamento collettivo;
- o) svolgimento di funzioni di stazione appaltante.

Art. 4

Organizzazione del Museo di Palazzo Ducale

- 1) Il Museo è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e afferisce alla Direzione Generale Musei.
- 2) Gli organi del Museo sono:
 - a) Il Direttore;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Scientifico;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Il Museo è diretto da un dirigente di livello non generale, di seguito indicato come Direttore, nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DM del 23/12/2014, secondo le modalità definite dall'art. 30, comma 6, del DPCM 29 agosto 2014 n. 171 e del DM 27/11/2014;
- 4) Il Museo è organizzato in spazi espositivi sia coperti sia all'aperto, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio ed uffici. Il Direttore assicura il presidio delle attività funzionali di cui all'art. 4 del DM 23/12/2014.

Art. 5

Attribuzioni del Direttore

- 1) Il Direttore è il rappresentante legale del Museo ed è Dirigente non generale del MIBACT.
- 2) Il Direttore svolge tutte le funzioni indicate dalle normative vigenti.

- 3) Il Direttore del Museo è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del museo, è responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico.
- 4) Il Direttore indirizza, programma e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, convoca le loro riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e garantisce il pieno confronto fra tutti i componenti.
- 5) Il Direttore stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera O, del DPCM n. 171/2014, l'importo dei biglietti d'ingresso sentita la Direzione Generale Musei ed il Polo Museale Regionale, nonché gli orari di apertura del Museo in modo da assicurare la più ampia fruizione.
- 6) Il Direttore stabilisce anche l'importo di tutti gli altri introiti del Museo derivanti da concessioni spazi, riproduzioni fotografiche e video, realizzazione prodotti derivati, ed altre attività economiche.
- 7) Elabora, sentito il Direttore del Polo Museale Regionale, il progetto di gestione del Museo comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi.
- 8) Determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei e sentito il parere del Comitato scientifico.
- 9) Il Direttore impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese del Museo.
- 10) Definisce e pubblica l'organigramma del Museo.
- 11) Definisce il regolamento di amministrazione e contabilità.
- 12) Definisce i sistemi di monitoraggio e controllo delle attività, e gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione.
- 13) Definisce ed è responsabile del Piano della Sicurezza.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione del Museo determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività del Museo in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) adotta lo statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale del Museo, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
 - d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del Museo, monitorandone la relativa applicazione;
 - e) approva i regolamenti;
 - f) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del Museo.

- 3) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, dal Direttore del Museo che lo presiede e da quattro membri nominati dal Ministro tramite apposito decreto ai sensi dell'art. 11 del DM 23/12/2014, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
- 4) Ad eccezione del Direttore, i Consiglieri rimangono in carica per 5 anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti del Consiglio non percepiscono compenso, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Museo.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o che vi sia richiesta scritta di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione stesso. Ogni convocazione, per essere valida, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata, a ciascun componente, almeno sette giorni prima della data di convocazione tramite raccomandata, posta elettronica o altri mezzi; le convocazioni possono articolarsi in più sedute. È ammessa la audio/videoconferenza, e in tal caso ne verrà dato atto nel verbale, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento della seduta; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - c) sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) Verificandosi tali presupposti, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale;
 - e) Il quorum costitutivo è di tre componenti; il quorum deliberativo corrisponde alla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente;
 - f) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede del Museo.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione del Museo entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei dieci giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia delle Finanze, per le attività di rispettiva competenza;
- 7) Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; entro dieci giorni dalla delibera, il conto consuntivo è trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia delle Finanze, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per le relative attività di competenza;
- 8) La modifica dello Statuto segue la stessa procedura amministrativa della sua adozione;
- 9) Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata;
- 10) In caso di triplice assenza non motivata di uno o più componenti aventi diritto di voto il Direttore può chiedere al Ministro la sua/loro sostituzione, anche provvisoria;
- 11) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Consiglio, e su specifiche tematiche, può invitare a partecipare ad una o più sedute del Consiglio di Amministrazione uditori specifici portatori di interessi rilevanti o rappresentanti di associazioni di interesse nei confronti del Museo.

Art. 7
Comitato Scientifico

- 1) Il Comitato Scientifico svolge la funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Museo, svolge i compiti previsti dall'art. 12 DM 23/12/2014 e in particolare:
 - a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
 - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del museo;
 - c) predispose relazioni annuali di valutazione dell'attività del museo;
 - d) verifica ed approva d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
 - e) valuta ed approva i progetti editoriali del Museo;
 - f) si esprime sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore del Museo.
- 2) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del Museo che lo presiede e da quattro membri, nominati secondo quanto disposto dall'art. 12 del DPCM 23/12/2014.
- 3) Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.
- 4) Le sedute del Comitato Scientifico si tengono presso la sede del Museo.
- 5) I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica cinque anni, possono essere confermati una volta sola e la loro partecipazione è a titolo gratuito; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionali con il Museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Museo.
- 6) Il quorum costitutivo è di tre componenti e l'organo si pronuncia delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
- 7) Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza non motivata, il Direttore può chiedere al Ministro la nomina di un sostituto.

Art. 8
Il Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti opera secondo le indicazioni dell'art. 20 e segg. del D.Lgs n. 123/2011 e dell'art. 13 del DM 23/12/2014. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economico finanziaria e patrimoniale del museo. Si esprime sullo statuto del Museo e sulle modifiche statutarie, sul bilancio e sul conto consuntivo.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una volta sola.
- 3) Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Museo. Almeno uno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.